

PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITÀ'

Norma attuale	Proposta per prassi condivise	Osservazioni
«Art. 8. 4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti di cui al comma 2 dell'articolo 10».	<p>Per garantire che il procedimento si svolga sin dall'inizio con l'assistenza legale del minore, deve essergli nominato un curatore speciale preferibilmente nella persona di un avvocato esperto in diritto minorile, essendo ciò possibile ai sensi degli articoli 2, 3, e 9 della convenzione di Strasburgo del 1996, ratificata con legge 77/2003, e dell'art. 86 c.p.c..</p> <p>Il curatore espleterà i compiti di cui alla predetta Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori, ratificata e resa esecutiva con legge 77/2003 e, se avvocato, difenderà il minore nel processo chiedendo, se del caso, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.</p>	<p>La nomina di un curatore speciale al minore è necessaria per assicurare al minore stesso un difensore.</p> <p>Il minore è parte nel giudizio di adottabilità ma non ha capacità di agire e non può nominare un difensore di fiducia.</p> <p>Quindi, ai sensi sia della sentenza n. 1/2002 della Corte costituzionale che della Convenzione di Strasburgo (che nei principi generali è <i>self executing</i>), è necessario nominare al minore un curatore/rappresentante.</p> <p>Questi, se avvocato, potrà stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c.</p> <p>Le funzioni di curatore-rappresentante e di avvocato sono cumulabili nella stessa persona in quanto ciò è previsto esplicitamente nell'art. 9 della Convenzione di Strasburgo e nell'art. 86 c.p.c., e ciò è opportuno per assicurare al minore un difensore sin dalle prime fasi del procedimento.</p>
Art. 9. 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I		

pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o

Dal momento che l'attività di indagine del pubblico ministero è sottratta alle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa, deve essere circoscritta ai soggetti informatori e alla Pubblica Amministrazione (servizi locali, forze dell'ordine etc.). Tali indagini saranno utilizzabili nel successivo procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni ai meri fini degli eventuali provvedimenti d'urgenza, se poste a fondamento

La legge 149/2001 ha voluto applicare al procedimento di adottabilità le regole del giusto processo, tra cui il principio del contraddittorio. Tale principio sarebbe certamente violato se il pubblico ministero svolgesse liberamente attività istruttoria all'insaputa delle parti prima di presentare il suo ricorso.

<p>privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.</p>	<p>del ricorso. Le indagini debbono essere messe a disposizione della difesa;</p>	<p>2. le stesse motivazioni di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, oltre che la necessità di evitare la reiterazione dell'ascolto, rendono non consigliabile che il PMM proceda all'ascolto del minore o all'audizione delle parti; in ogni caso è da escludere l'ascolto delegato;</p> <p>3. sono vivamente auspicati contatti diretti e regolari tra Procure presso i Tribunali per i Minorenni e servizi locali e la stipulazione di eventuali protocolli di intesa per individuare buone prassi condivise.</p> <p>2. Il minore ha diritto di essere ascoltato dal giudice. L'eventuale ascolto da parte del PM comporterebbe quindi una reiterazione dannosa per la serenità del minore. In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto superflua, in mancanza di elementi nuovi, una nuova audizione in appello. L'ascolto delegato alla polizia giudiziaria è da evitare assolutamente.</p> <p>3. Sin dalla precedente legge 4.6.1967 n. 431 i contatti con i servizi locali sono stati tenuti dal tribunale. Con l'entrata in vigore della parte processuale della 149 è indispensabile che le procure minorili ed i servizi imparino ad interagire e a dialogare tra loro. Gli operatori sociali non sono la polizia giudiziaria e non dipendono, come quella, dal magistrato inquirente. Hanno tecniche professionali loro proprie, e una sfera di competenza in materia assistenziale loro propria, diversa e più ampia di quella giudiziaria, e solo parzialmente coincidente con quella. Il loro intervento non è limitato alla fase del procedimento, e per molti aspetti ne prescinde del tutto.</p>
<p>3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.</p>		
<p>4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.</p>		
<p>5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia</p>		

<p>parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità».</p>		
<p>Art. 10. – <i>1.</i> Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.</p>	<p>1) Curatore speciale. Il Presidente nomina d'ufficio il curatore speciale del minore all'inizio del procedimento. E' opportuno sollecitare i Consigli dell'Ordine a predisporre elenchi di avvocati disponibili all'espletamento dell'ufficio di curatore del minore.</p> <p>2) Difensore d'ufficio. E' opportuno sollecitare i Consigli dell'Ordine a predisporre elenchi di avvocati disponibili alla nomina a difensori d'ufficio. L'elenco dovrà essere gestito con sistemi di turnazione automatica.</p> <p style="text-align: center;">* * * * *</p> <ul style="list-style-type: none"> - In entrambi i casi gli avvocati dovranno dare la loro disponibilità al patrocinio a spese dello stato. - In entrambi i casi si raccomandi ai Consigli dell'Ordine di valutare: <ul style="list-style-type: none"> - sia l'esperienza pregressa nell'ambito dei procedimenti minorili; - sia l'eventuale attività scientifica; - sia la formazione in ambito minorile. 	<p>Si raccomandi ai Consigli dell'Ordine di organizzare i corsi di formazione specifica ai sensi dell'art. 15 L. 28.07.1989 n. 272 includendo tra gli argomenti di formazione anche le tematiche riguardanti il diritto civile minorile e la relativa procedura.</p>
<p>2. All'atto dell'apertura del</p>	<p>All'atto dell'apertura del procedimento, il</p>	

<p>procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.</p>	<p>Presidente o il giudice da lui delegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nomina un curatore speciale al minore; b) avverte i genitori dell'apertura del procedimento; c) invita i genitori o, in mancanza, i parenti entro il IV grado che abbiano rapporti significativi con il minore, a nominare un difensore e li informa della nomina del difensore d'ufficio per il caso che non vi provvedano; per il minore, l'invito a nominare un difensore va rivolto al curatore speciale; d) assume eventuali provvedimenti necessari ed urgenti a temporanea protezione del minore; e) nomina un relatore tra i componenti togati del collegio; f) fissa l'udienza di comparizione davanti a sè da tenersi entro il termine di 30 giorni; g) dispone la notifica urgente ai sensi dell'art. 151 c.p.c. a cura della cancelleria del ricorso introduttivo e del pedisseguo decreto ai genitori o, in mancanza, ai parenti entro il IV grado che abbiano rapporti significativi con il minore, al curatore e al tutore se nominato; h) dispone la comunicazione del decreto al Pubblico Ministero a cura della cancelleria. <p>Inoltre il Presidente o il giudice da lui delegato dispone immediatamente, tramite i servizi locali o gli organi di pubblica</p>	<p>c) la nomina contestuale di un difensore ufficioso dei genitori è suggerita da alcuni, per evitare tempi morti.</p> <p>e) Si ritiene sconsigliabile la nomina di un giudice onorario a giudice delegato. Il nuovo procedimento esige infatti nel giudice minorile incaricato dell'istruttoria la padronanza del diritto processuale. Egli deve interagire con avvocati, e conoscere le norme che regolano il contraddittorio. Qualora fosse necessario od opportuno anche l'apporto di professionalità del giudice onorario in un dato atto istruttorio, il collegio provvederà a designare un componente onorario che affiancherà il giudice delegato per quell'atto.</p> <p>I difensori possono espletare i diritti della difesa in ogni fase, stato e grado del processo, avendo accesso agli atti, salvo il caso di motivata necessità di non far conoscere la</p>
---	--	---

	<p>sicurezza, approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono. In caso di irreperibilità le notifiche saranno effettuate ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c.; le successive notifiche saranno effettuate presso il difensore costituito.</p>	<p>collocazione del minore e/o le generalità di eventuali affidatari a rischio giuridico. I difensori possono partecipare a tutti gli atti di istruzione compiuti dal giudice. Nei casi in cui la presenza delle parti sia inopportuna e contraria al superiore interesse del minore, il giudice può invitarle ad allontanarsi, fermo restando il diritto dei difensori a essere presenti. Il minore deve essere sempre sentito in forma protetta, anche in caso di consulenza tecnica.</p>
<p>3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.</p>	<p>Questi provvedimenti sono provvisori e di gestione, nel senso che sono finalizzati alla protezione del minore nel corso del procedimento e a caducarsi, se non confermati con il provvedimento definitivo; vanno assunti dal Collegio dopo l'audizione delle parti. Va sempre tenuta presente la fondamentale esigenza del minore di salvaguardare la continuità affettiva.</p>	<p>In questi casi si tratta di provvedimenti che di norma prescindono dall'urgenza, e si distinguono perciò da quelli del comma 4, emessi <i>inaudita altera parte</i> e quindi soggetti al successivo controllo del collegio ai sensi del comma 5. Poiché possono avere durata prolungata (es., affidamento a rischio giuridico), devono essere presi tenendo conto dei legami affettivi che si possono instaurare tra minore e affidatari e delle conseguenze di un'eventuale interruzione.</p>
<p>4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.</p>		<p>Questi sono provvedimenti urgenti monocratici di mera protezione (e non di gestione), spesso indispensabili nel momento dell'apertura del procedimento.</p>
<p>5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il</p>	<p>I provvedimenti, sia presidenziali, sia collegiali, debbono essere comunicati al Pubblico Ministero e notificati per esteso a cura dell' ufficio ai difensori di tutte le parti.</p>	

<p>tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile».</p>		
<p>«Art. 15. – I.</p> <p>2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della</p>	<p>Sulle istanze istruttorie delle parti, il collegio dovrà pronunciarsi con ordinanza motivata, giusta sentenza della Corte di Cassazione in materia di dichiarazione giudiziale di paternità.</p> <p>A conclusione delle indagini il giudice delegato deposita gli atti, concede alle parti termine per deposito di eventuali memorie, e fissa udienza davanti al Collegio in Camera di Consiglio disponendo la convocazione delle persone di cui all'art. 15 comma 2 nonché dei genitori e del curatore del minore.</p> <p>Ove il Collegio ritenga di dover risentire il minore già ascoltato in precedenza, dovrà provvedere mediante audizione protetta.</p>	<p>Con l'abolizione della fase di opposizione, il collegio giudicante si trova oggi a decidere sulla sola base delle carte processuali e della relazione del giudice delegato. La prassi qui di fianco indicata consente invece al collegio di vedere e ascoltare direttamente le parti, così com'è avvenuto fino ad ora nell'udienza di opposizione.</p> <p>Il nuovo art. 15 comma 2 non menziona i genitori: ma è evidente che questi hanno il diritto di essere chiamati e sentiti anche dal collegio. La delicata e difficile valutazione di cui all'art. 15 lettera b) non può essere</p>

<p>sua capacità di discernimento.</p> <p>3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17».</p>	<p>Parimenti potrà avvenire in forma protetta, con segretazione dei dati anagrafici, l'audizione degli affidatari a rischio giuridico.</p> <p>3. la sentenza va notificata ai difensori costituiti e non alle parti personalmente.</p>	<p>effettuata solo <i>de relato</i>, né delegata totalmente a una CTU.</p>
<p>«Art. 16. – 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adattabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.</p> <p>2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.</p> <p>3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».</p>	<p>2. la sentenza va notificata d'ufficio a cura della cancelleria ai difensori costituiti delle parti e non a queste personalmente</p>	<p>E' indispensabile che la sentenza del tribunale venga notificata d'ufficio a cura della cancelleria, così come d'altra parte è previsto per la sentenza di appello (vedi oltre sub art. 17 co. 1). Altrimenti il termine breve per l'impugnazione non inizia a decorrere, e occorre attendere un anno prima che la decisione diventi definitiva e si definisca la situazione del minore.</p>

«Art. 17. – 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».

--	--	--